

## **ALCUNE NORME ETICHE PER LA RICERCA IN DMT**

### **Premessa**

Queste norme sono riprese, con le necessarie modifiche, dal Codice Etico dell'Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e si propongono di regolamentare gli aspetti etici dell'attività di ricerca che l'APID intende promuovere nei diversi settori di intervento della DMT.

### **PRINCIPI GENERALI**

Chi svolge ricerca in DMT presso l'APID deve avere un' adeguata preparazione scientifica e una corrispondente esperienza pratica, tale da evitare rischi per il benessere fisico e psicologico dei/delle partecipanti alla ricerca. Deve inoltre aggiornarsi sulle teorie e le tecniche inerenti al proprio ambito di ricerca.

Chi fa ricerca si deve qualificare esattamente per quanto riguarda le sue competenze specifiche ed esplicitarle alle persone che collaborano alla ricerca, o che vi partecipano.

Chi svolge attività di ricerca si rende responsabile:

- di diffondere le conoscenze acquisite allo scopo di aumentare il benessere delle persone e della società,
- di fare il possibile perchè sia evitato un cattivo uso delle ricerche, delle teorie su cui si basano e delle tecniche che utilizzano,
- di preoccuparsi dell'immagine che si dà del proprio settore di ricerca,
- di avere cura del benessere psicologico di tutte le persone con cui si lavora, e con cui a vario titolo si entri in contatto nelle diverse fasi della ricerca,
- di riconoscere il contributo delle persone che a vario titolo abbiano collaborato alla ricerca.

### **NORME ETICHE**

#### **1. Consenso informato e libertà della persona di ritirarsi dalla ricerca**

In tutti i casi in cui si vogliono utilizzare dati ottenuti in una ricerca (per esempio video o audio-registrazioni, risposte a questionari o a interviste, e così via), è necessario ottenere il consenso delle persone chi vi hanno partecipato. Inoltre chi partecipa alla ricerca deve essere esplicitamente informato della libertà di ritirarsi in ogni momento. A queste regole sono ammesse solo le seguenti due eccezioni:

a) quando una persona non sia in grado di esprimere il consenso, esso va richiesto a chi ne ha la responsabilità. Nel caso di minori in grado di comprendere la richiesta di collaborazione, occorre un doppio consenso;

b) nel caso di ricerche svolte con metodi osservativi non intrusivi, in luoghi pubblici e senza la possibilità preventiva o successiva di contattare le persone. Ne va comunque tutelata la riservatezza, ad esempio rendendo non riconoscibili i volti e le voci al momento della diffusione dei risultati.

Chi conduce la ricerca deve comunque informare esaurientemente i/le partecipanti alla fine della prova o, in casi particolari, alla fine della raccolta dei dati, e ottenere il consenso informato all'utilizzazione dei dati stessi.

## **2. La riservatezza**

A chi partecipa alla ricerca deve essere sempre garantita la possibilità dell'anonimato. Quando i dati vengano presentati in sedi scientifiche o in altri contesti, deve comunque essere garantita la non riconoscibilità personale di chi partecipa alla ricerca. Nei casi particolari in cui questo non sia possibile, deve essere ottenuto il consenso di chi abbia partecipato alla ricerca per quanto attiene ai prevedibili usi e alla diffusione dei dati che lo/la riguardano.

Nei casi in cui si usino metodi osservativi in cui le persone non siano informate preventivamente della loro partecipazione alla ricerca, occorre attenersi alle seguenti regole:

- a) possono essere registrate (con sistemi audio, video, o semplicemente con appunti) solo le situazioni che si svolgano in un luogo pubblico;
- b) non devono essere riconoscibili, a meno di un esplicito consenso scritto, coloro che partecipano alla ricerca.

Le possibili eccezioni alla tutela della riservatezza sono limitate ai seguenti casi:

- a) la consultazione con altre figure professionali (ad esempio, in ambito medico o psicologico), tenute a loro volta ad analogo riservatezza;
- b) la tutela della persona stessa, nel caso in cui si riscontri la necessità di fornire informazioni a una struttura sociale o sanitaria o all'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'attuale legislazione in materia.

## **3. La protezione di coloro che partecipano alla ricerca**

Chi svolge la ricerca è responsabile del trattamento ricevuto da coloro che vi partecipano da parte delle persone che collaborano ad essa (studenti/esse, laureandi/e, tirocinanti o altre figure professionali). Occorre accertarsi delle loro competenze relazionali e scientifiche per quanto riguarda l'ambito di ricerca in cui hanno contatti diretti con coloro che vi partecipano.

## **4. La diffusione delle ricerche in sedi scientifiche**

In occasione della presentazione delle ricerche in sedi scientifiche (congressi, riviste, altre pubblicazioni), devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) non devono essere presentati in alcuna sede dati falsificati, inventati o distorti in tutto o in parte. Non devono essere utilizzati dati raccolti in altre ricerche senza citare la fonte o avere il consenso di chi le ha condotte;
- b) coloro che hanno svolto la ricerca devono esplicitare il loro ruolo e la loro responsabilità riguardo ai dati raccolti. Alle persone che abbiano collaborato in modo sostanziale in varie fasi della ricerca va

riconosciuta la contitolarità dell'articolo o della presentazione. Ad altre persone che abbiano avuto un ruolo meno sostanziale, ma riconoscibile, va fatto esplicitamente riferimento nel testo;

c) nel caso si tratti di una ricerca già pubblicata o già presentata a congressi, ciò va dichiarato esplicitamente con gli opportuni riferimenti;

d) i riferimenti al lavoro altrui devono essere sempre espliciti e precisi. Ciò anche nel caso in cui non si tratti di ricerche già pubblicate, ma di materiale noto a chi scrive attraverso collaborazioni scientifiche e relazioni personali;

e) chi fa una ricerca deve essere disponibile, per un periodo di tempo di tre anni dalla pubblicazione della stessa, a mostrare, su richiesta, i propri dati grezzi ad altri per scopi di discussione scientifica. In ogni caso va tutelata la riservatezza dei/delle partecipanti;

f) nella comunicazione delle ricerche va evitato un uso del linguaggio che manifesti forme di discriminazione di genere, etniche, religiose o di qualsivoglia gruppo o minoranza.

## **5. La divulgazione attraverso i media**

Coloro che svolgono ricerca in DMT sono anche responsabili dei loro interventi personali relativi alla divulgazione dei risultati delle loro ricerche attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Pertanto:

a) vanno presentate solo idee che siano sostenute da teorie adeguate, o almeno da una personale esperienza professionale. Non vanno presentati come definitivi dati preliminari per i quali non vi sia ancora un'adeguata certezza scientifica;

b) occorre evitare di personalizzare il rapporto tra l'utente e chi svolge la ricerca, (per esempio somministrando test in trasmissioni televisive, radiofoniche o sui giornali);

c) va assolutamente scoraggiato l'uso, anche parziale, di dati, tecniche o strumenti di indagine da parte di persone professionalmente non preparate a questo scopo;

d) chi fa ricerca è impegnato a valutare l'adeguatezza delle sedi in cui presentare i risultati al fine di evitare fraintendimenti o un loro cattivo uso.

## **6. Rispetto del Codice Etico**

Chi presenta un programma di ricerca deve:

a) conoscere il Codice Etico;

b) portare a conoscenza del Codice i propri collaboratori (siano essi interni o esterni all'Istituzione in cui si attua la ricerca).